

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 314)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MORO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 DICEMBRE 1958

Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria

ONOREVOLI SENATORI. — Durante il periodo in cui le sedi delle Accademie militari di fanteria e cavalleria (Modena) e di artiglieria e genio (Torino) rimasero occupate dai tedeschi, i corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo delle varie armi e dei servizi dell'Esercito si svolsero presso un'Accademia unica, che ebbe sede in Lecce.

Poichè l'unificazione delle Accademie si mostrò pienamente rispondente all'evoluzione della tecnica militare, che ha additato siccome indispensabile una preparazione comune per gli ufficiali di tutte le armi e del servizio automobilistico, la fusione dei due persistenti istituti militari venne resa definitiva con la legge 4 aprile 1953, n. 269.

A decorrere, poi, dall'anno accademico 1956-57, in relazione allo sviluppo sempre crescente del tecnicismo nell'Esercito, è stato adottato per l'Accademia unica avente sede

a Modena un piano di studi che comprende tutte le materie proprie del biennio propedeutico di ingegneria, fatta eccezione della chimica generale e inorganica con elementi di organica, della mineralogia e geologia e degli elementi di statica grafica con disegno. Questi tre insegnamenti vengono, peraltro, impartiti nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione dell'Esercito.

Ciò posto, sembra giusto stabilire, nei confronti degli allievi ammessi all'Accademia in parola con il diploma di maturità classica o scientifica, l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia stessa e presso le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria, subordinandola, a completa garanzia della serietà di tali studi, alla condizione che gli insegnamenti siano stati o siano impartiti secondo programmi conformi a quelli del biennio propedeutico.

Giova ricordare che l'equiparazione era già prevista dall'articolo 25 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore per gli studi compiuti presso l'Accademia di artiglieria e genio ed è tuttora prevista dall'anzidetto articolo per gli studi compiuti presso l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica.

È da porre in rilievo, inoltre, che il problema è stato approfonditamente esaminato in tutti i suoi aspetti dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale, in considerazione delle cennate ampie garanzie, si

è pronunciato in senso favorevole all'equiparazione.

In relazione a quanto sopra, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che si ispira anche a quanto stabilito con decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 568, per gli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica.

Il provvedimento, che non comporta oneri finanziari e di cui non sembra necessario illustrare le singole norme, ha riportato anche il parere favorevole del Consiglio superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1958-59 sono ammessi, a domanda, al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) aver superato nei due anni di accademia e nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione dell'Esercito gli esami nelle materie proprie del biennio propedeutico di ingegneria indicate al successivo articolo 2 o in quelle altre che dagli ordinamenti universitari fossero stabilite per detto biennio, purchè i relativi insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi conformi a quelli del biennio propedeutico approvati con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

b) aver conseguito all'atto dell'ammissione in Accademia il diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 2.

Gli insegnamenti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono i seguenti:

nei due anni di Accademia:

- 1) analisi matematica (algebraica con esercitazioni);
- 2) analisi matematica (infinitesimale con esercitazioni);
- 3) geometria analitica con elementi di proiettiva;

- 4) geometria descrittiva con disegno;
- 5) fisica sperimentale con esercitazioni (corso biennale);
- 6) meccanica razionale;
- 7) disegno (corso biennale);
- 8) due lingue estere (corsi biennali);

nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione:

- 1) chimica generale e inorganica con elementi di organica;
- 2) mineralogia e geologia;
- 3) elementi di statica grafica con disegno.

Art. 3.

Coloro che abbiano frequentato i corsi ordinari di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ma che si trovino in difetto relativamente ad una o più materie potranno essere ammessi al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria previa valutazione da parte dei consigli di facoltà dei corsi seguiti e degli esami superati e sempre che in possesso del diploma di maturità classica o scientifica all'atto dell'ammissione in Accademia.

Art. 4.

L'equiparazione di cui ai precedenti articoli 1 e 3 è riconosciuta anche per coloro che, essendo in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, all'atto dell'ammissione in Accademia, abbiano frequentato presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito i corsi ordinari svolti a decorrere dall'anno accademico 1956-1957, sempre che i relativi piani di studio siano stati quelli di cui al precedente articolo 2 e gli insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione conformi a quelli del biennio propedeutico.